

configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico. Il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico";

- la Legge n. 120/2020 di conversione del D. Lgs. n. 76/2020, cd. "Decreto Semplificazioni", la quale così modifica gli artt. 30, 59 e 140 del D. Lgs. n. 50/2016:

➤ all'art. 30, comma 8, sono state inserite le parole in corsivo evidenziato: "Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile". In tal modo, gli istituti di cui gli articoli 55-57 del CTS finiscono per essere disciplinati dalla L. n. 241/1990 per quanto non previsto dai medesimi articoli 55-57 ed eventualmente dal Codice dei contratti pubblici, ove ritenuto applicabile a tali istituti quanto meno in via residuale";

➤ all'art. 59, comma 1, sono state inserite le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117", il che significa che quanto segue "Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara ..." è soggetto a forme e modalità di affidamento di cui agli articoli 55-57 CTS, che devono dunque svolgersi secondo queste regole e non già secondo le regole di cui al Codice dei contratti pubblici;

➤ termini analoghi sono stati inseriti nell'art. 140, comma 1, che disciplina gli appalti di servizi sociali, sicché adesso l'articolo medesimo così recita: "li appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117";

- il recente Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72 del 31.03.2021 di adozione delle "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n.117 del 2017";

Considerato, da ultimo, che

- occorre predisporre gli atti della procedura di co-progettazione in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e dei principi generali di trasparenza nell'azione della pubblica amministrazione in ordine:

- a) alla predeterminazione dell'oggetto del procedimento ad evidenza pubblica;
- b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
- c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;
- d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento.

Dato atto che:

- che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura a evidenza pubblica di co-progettazione è stato acquisito il seguente CUP J99J21004110005, come indicato a p. 11 delle "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n.117 del 2017" approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31.03.2021 di cui sopra;
- non è necessario acquisire il CIG, trattandosi di attività non assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici, come meglio chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 novembre 2018 e delle Linee Guida, approvate dall'Autorità, relative all'affidamento dei servizi sociali.

Dato, altresì, atto che

- al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente intende mettere a disposizione dei futuri partner i seguenti apporti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss:

- a) euro 70.000,00 nei 24 mesi successivi alla conclusione del procedimento, demandando a successivo provvedimento l'impegno della relativa spesa, al termine dell'istruttoria e in concomitanza con la stipula dell'accordo procedimentale;
- b) potranno inoltre essere messi a disposizione i locali del centro famiglie sito in Caluso (To) Via Mattiolo, il cui utilizzo e la cui destinazione saranno se del caso individuati nella fase dei tavoli di co-progettazione, previo consenso scritto del comune di Caluso (proprietario/comodante).

Tali risorse andranno aggiunte a quelle messe a disposizione dei partner di Terzo settore nel corso del procedimento.

Precisato che le somme di cui alla lett.a) del precedente periodo, costituiscono contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e che per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle medesime, ai fini dell'imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.), avendo carattere sovventorio e non di corrispettivo contrattuale, risultano essere movimentazioni finanziarie fuori campo di applicazione IVA per difetto del presupposto oggettivo;

Precisato inoltre che detto importo potrà essere integrato nell'arco della durata del progetto con eventuali fondi e finanziamenti che dovessero rientrare nella disponibilità dell'Ente procedente, CISSAC anche a seguito della partecipazione a bandi inerenti alle tematiche oggetto dell'istruttoria di che trattasi;

Dato Atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

Tanto premesso,

DETERMINA

1. le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;
2. di avviare il procedimento finalizzato all'indizione di procedura comparativa ad evidenza pubblica per la co-progettazione degli interventi e delle attività meglio indicate in Premessa;

3. di individuare il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. n. 241/1990, nella persona della Sig.ra Emilia Gariglio
4. di approvare i seguenti atti, i cui schemi sono allegati alla presente determinazione:
 - a. Avviso [Allegato A];
 - b. Modello di domanda di partecipazione e connessa dichiarazione [Allegato.2]
 - c. Allegato alla domanda di partecipazione "dichiarazioni integrative" [Allegato 2 BIS]
 - d. Documento progettuale/progetto preliminare, costituito dal Documento finale frutto della co-programmazione e in particolare dai punti 4.3, 4.4 e 4.5 [Allegato n. 1]
 - e. ; Relazione intitolata "Mappare per creare partecipazione": relazione conclusiva dell'azione di cui al punto 4.2 del Documento progettuale (DP) "Mappatura dei luoghi e delle risorse" [Allegato.3].
5. di dare atto che è stato acquisito il seguente CUP J99J21004110005, come indicato a p. 11 delle "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli articoli 55- 57 del decreto legislativo n.117 del 2017" approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31.03.2021;
6. di dare atto che l'avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente così come tutti gli altri atti relativi alla procedura in oggetto all'indirizzo www.cissac.it con le disposizioni previste dal D. Lgs n. 33/2013;
7. di impegnare le risorse occorrenti all'attuazione della presente determinazione, nel rispetto della vigente disciplina;

IL DIRETTORE



ssa Graziella Benvenuti

agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona. 2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. 3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.";

- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23.07.2019 recante "Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo Settore";
- la sentenza n. 131/2020 del 20 maggio 2020 della Corte Costituzionale, laddove evidenzia che "È in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118 Cost., che l'art. 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria - strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328). L'art. 55 CTS, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo CTS. Ciò in quanto gli ETS sono identificati dal CTS come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97). Tali elementi sono quindi valorizzati come la chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici: secondo le disposizioni specifiche delle leggi di settore e in coerenza con quanto disposto dal codice medesimo, agli ETS, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal CTS, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale. Gli ETS, in quanto rappresentativi della "società solidale", del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno". Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si

- impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità con le regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti (...)”;
- il 12° e 54° considerando della direttiva europea 2014/23/UE del 26.02.2014;
 - la direttiva n. 24/2014/UE, che prevede espressamente al 114° considerando: “Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione”;
 - la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC con oggetto “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” la quale specifica che “le disposizioni di settore in materia di affidamenti di servizi sociali prevedono la possibilità di effettuare affidamenti a soggetti del terzo settore in deroga all'applicazione del Codice dei Contratti, introducendo il ricorso a forme di aggiudicazione negoziali al fine di consentire agli organismi del privato sociale la piena espressione della loro progettualità” e che “La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale. Conseguentemente, tale strumento può essere utilizzato per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del terzo settore, di forme e modalità di: - inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali; - collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore; - messa in comune di risorse per l'attuazione di progetti e obiettivi condivisi. Al fine di garantire la correttezza e la legalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni, nel favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-progettazione, devono mantenere in capo a se stesse la titolarità delle scelte. In particolare, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali, redigendo un progetto di massima che serve anche a orientare i concorrenti nella predisposizione della proposta progettuale”;
 - il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e in particolare l'art. 55 - Coinvolgimento degli enti del Terzo settore: “1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7

- provvedimento" e l'art.12 recante "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";
- l'articolo 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività) della legge 27 dicembre 1997 n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
 - il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che all'art. 3, comma 5, stabilisce che "i Comuni e le Province svolgono le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali" e all'art.119, comma 1 "In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi";
 - la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali" la quale:
 - all'articolo 1, comma 5 prevede che "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata";
 - all'articolo 6, comma 2 lett. a) attribuisce ai Comuni l'attività di "programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5";
 - l'articolo 7 del DPCM 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 328/2000" ove si decreta che:"Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno";
 - la comunicazione della Commissione della Comunità europea 26.4.2006, SEC (2006) 516 "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea",
 - la comunicazione del 26 aprile 2006 COM (2006) 177 e le decisioni del 28 novembre 2005 Dec. 2005/2673/CE e del 20 dicembre 2011 (C/2011 9389 - 2012/21/UE) riguardanti gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a imprese incaricate di servizi di interesse economico generale rispondenti a esigenze sociali;
 - la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa "ai servizi del mercato interno", il cui art. 1 (Oggetto) stabilisce, fra l'altro, che "(...) 3. La presente direttiva lascia

regia "Coesione sociale e i processi di inclusione e partecipazione" che coinvolge gli Enti di Terzo settore che hanno partecipato alla co-programmazione e altri enti con pari requisiti che ne faranno in futuro richiesta;

- il Documento finale prevede, tra le altre cose, di avviare un'iniziativa di co-progettazione finalizzata a:
 - sviluppare luoghi di comunità, grazie alla valorizzazione e al supporto di luoghi riconosciuti dai residenti, come meglio dettagliato nel punto 4.3 dell'allegato Documento finale;
 - sviluppare luoghi di comunità non materiali, ma sostenuti da tecnologie oppure luoghi itineranti, oppure derivanti dalla creazione di spazi di incontro entro luoghi pubblici, ecc., come meglio dettagliato al punto 4.4 dell'allegato Documento finale;
 - verificare la fattibilità ed eventualmente realizzare un luogo a forte attrattività, dove far convergere proposte culturali, formative, artistiche, di associazioni e singoli cittadini, come meglio dettagliato al punto 4.5 dell'allegato Documento finale.
- a sostegno di tali azioni, il CISSAC ha previsto, in sede di co-programmazione, di destinare la cifra di 70.000 (settantamila) euro;

Rilevato che

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.
- Il d.lgs. 267/2000, prevede che i comuni - e dunque il CISSAC per le materie ad esso delegate dai Comuni soci - svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Richiamati i presupposti giuridici e normativi che sostengono e motivano la scelta dell'Amministrazione procedente di ricorrere alla co-progettazione e in particolare:

- la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 22 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il piano programma dell'Ente;
- l'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ai sensi del quale "2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...) 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il comma 2-bis dell'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come aggiunto dall'art. 12 comma 1, lett a), D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 20, ai sensi del quale "i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede";
- l'articolo 118 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, laddove al quarto comma si prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e nello specifico l'articolo 11 recante "Accordi integrativi e sostitutivi del

Parere favorevole di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012 e del 151 c.4 DLgs 267/2000.

Anno	Impegno/Subimpegno	Intervento	Capitolo	Importo €
2021	329	12071	4410	70.000,00

Caluso, 04/06/2021

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Graziella BENVENUTI

In data 08 GIU 2021 copia della presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio Segreteria per l'inoltro al Consiglio di Amministrazione ed al Servizio Finanziario.

Caluso, 08 GIU 2021

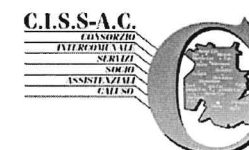
IL DIRETTORE
Dott.ssa Graziella Benvenuti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DEL 08 GIU 2021 n. 256

Copia della presente determinazione, corredata dal visto di regolarità contabile e divenuta esecutiva nella stessa data, viene pubblicata all'Albo pretorio informatico del Consorzio CISS-AC di Caluso in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Caluso, il 08 GIU 2021

IL SEGRETARIO CONSORTILE
Dott.ssa Graziella Benvenuti



CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CALUSO

DETERMINAZIONE del DIRETTORE

N. 5 DEL 04/06/2021

OGGETTO:	AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ETS AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE LUOGHI DI COMUNITÀ AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS. MM. CUP J99J21004110005
-----------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di giugno nel proprio Ufficio

IL DIRETTORE

Premesso che

- il CISSAC (in avanti anche "Amministrazione procedente") è tra gli enti gestori della funzione socioassistenziale coinvolti nel progetto "CI STAI" a valere su bando WECARE promosso dalla Regione Piemonte avvalendosi di fondi POR FSE 2014 - 2020 al fine di "sostenere l'innovazione nell'ambito dei servizi sociali... stimolare la collaborazione tra soggetti pubblici, enti del Terzo settore ed imprese"; tale strategia indica come elemento caratterizzante lo stimolo di "processi collaborativi sui territori... in una logica di co-progettazione, co-design e co-produzione";
- nell'ambito del progetto "CI STAI", il CISSAC ha individuato, tra le priorità del proprio territorio, l'avvio di iniziative volte a rafforzare la coesione sociale e i processi di inclusione e partecipazione, individuando a tal fine interventi volti al consolidamento della fiducia tra le persone e tra persone e istituzioni, il rafforzamento delle condizioni di benessere tra la comunità, nella convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo a contrastare l'isolamento dei cittadini e in particolare di quelli più fragili;
- a tal fine il CISSAC ha quindi avviato sul tema un procedimento di co-programmazione, indetto inizialmente nel febbraio 2020 e realizzatosi, compatibilmente con l'evoluzione della pandemia, nel settembre ottobre 2020;
- ad esito di tale procedimento, è stato approvato dai partecipanti il Documento finale ("Allegato 1");
- il CISSAC, con determinazione della responsabile dell'area Inclusione e progettazione n°4 del 20/01/2021 ha ritenuto tale Documento finale adeguato rispetto alle finalità che hanno ispirato la co-programmazione;
- in accordo con quanto emerso nel suddetto documento finale, il CISSAC con Determinazione del Direttore n°3 del 12/03/2021 ha istituito la cabina di